



Direzione Regionale: INCLUSIONE SOCIALE

Decreto del Presidente

N. T00073 del 10/04/2020

Proposta n. 5031 del 02/04/2020

Oggetto:

Istituzione Pubblica di assistenza e Beneficenza Opera Pia San Giovanni Battista di Torri in Sabina (RI). Nomina del Commissario Straordinario.

Estensore

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente d'Area

Il Direttore Regionale

Oggetto: Istituzione Pubblica di assistenza e Beneficenza Opera Pia San Giovanni Battista di Torri in Sabina (RI). Nomina del Commissario Straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI

la Costituzione della Repubblica Italiana;

lo Statuto della Regione Lazio;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);

il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale);

il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282);

la legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio);

la legge 15 luglio 1994, n. 444 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi);

la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);

la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 30;

il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge dell'8 novembre 2000, n. 328);

la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);

il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende

pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB);

il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato);

il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP));

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190);

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio);

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione) e, in particolare, l'articolo 34, che detta disposizioni comuni applicabili ai commissari di nomina regionale;

la deliberazione di Giunta regionale 10 ottobre 2008, n. 711 (Determinazione degli oneri connessi allo svolgimento delle attività dei commissari straordinari nominati dalla Regione presso le IPAB previsti dall'art.1 comma 49 della L.R.11 agosto 2008, n.14);

la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2017, n. 419 (Indirizzi per l'introduzione di un organo di revisione contabile negli statuti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) del Lazio e modifica della deliberazione n. 429 del 04/08/2015 concernente "Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.)";

la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 13 giugno 2016 n. 310341, avente ad oggetto "Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità";

la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 15 novembre 2016 n. 569929, avente ad oggetto "Schemi di decreto del Presidente – linee guida";

la nota del Capo di Gabinetto della Regione Lazio dell'8 maggio 2018, n. 264048, avente ad oggetto "Indicazioni procedurali per l'adozione di Decreti del Presidente della Regione Lazio relativi a designazioni e nomine";

VISTI

- il Regolamento dell'amministrazione dell'Opera dell'Ospedale nel Comune di Torri in Sabina del 28 marzo del 1865;
- lo Statuto Organico della Congregazione di Carità di Torri in Sabina del 26 marzo del 1868, approvato con R. D. di pari data;

ATTESO che

- l'IPAB *de qua* è stata amministrata dal soppresso Ente Comunale di Assistenza (ECA), già Congregazione di Carità, del Comune di Torri in Sabina e successivamente da commissari di nomina comunale;
- l'articolo 25, comma 2, del D.P.R. 616/1977 ha disposto che *“la Regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali e, se necessario, promuovendo, forme anche obbligatorie di associazione tra gli stessi”*;
- la legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 ha dettato norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniale ai comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica;
- l'articolo 8 della citata l. r. 22/1978 ha disposto che *“Dalla data di soppressione degli enti comunali di assistenza all'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o comunque amministrate dagli enti comunali di assistenza provvede il consiglio di amministrazione dell'ente comunale di assistenza in carica sino alla data del 31 dicembre 1978. A decorrere dal 1° gennaio 1979, ove non sia stata approvata la legge di riforma dell'assistenza pubblica ovvero la legge regionale prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si provvede all'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al comma precedente mediante la nomina di un commissario da parte del comune ove aveva sede l'ente comunale di assistenza interessato”*;
- con deliberazione di Giunta regionale del 29 marzo 2008, n. 218 sono stati approvati, tra l'altro, gli elenchi delle II.PP.A.B. ex ECA della città di Roma e delle province di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo;
- in data 12 agosto 2016 è entrata in vigore la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 di definizione del sistema integrato dei servizi socioassistenziali della Regione Lazio;
- in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2;
- l'articolo 4 della l. r. 2/2019 dispone che *“Le IPAB che non siano state più in grado di perseguire gli scopi statutari nel triennio precedente al 30 giugno 2018, perché inattive o in situazioni di mancanza di mezzi economici e finanziari, o per le quali siano esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero che non siano più in grado di perseguire altra attività assistenziale o educativa, sono soggette ad estinzione. (...) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle IPAB già concentrate o comunque amministrate dagli enti comunali di assistenza di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 (...)*;
- l'articolo 24 comma 1 della predetta l. r. 2/2019 dispone alla lettera a) l'abrogazione della legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 (Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica);

- in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17;
- in data 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 di disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), il cui art. 27 ha integrato e modificato l'art. 5 del r. r. 17/2019 come segue: "*a) all'articolo 5, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*
“1 bis. I requisiti di cui all'allegato A concernenti la consistenza e il volume di bilancio delle IPAB possono essere derogati:
a) qualora la tipologia dei beneficiari oggetto delle prestazioni e dei servizi erogati dall'IPAB, indicata nelle relative tavole di fondazione, non sia rinvenibile in altra IPAB con sede nel territorio regionale che abbia deliberato di trasformarsi in ASP.
b) per le IPAB con sede nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, qualora nel medesimo territorio provinciale nessuna altra IPAB abbia deliberato di trasformarsi in ASP o qualora tutte le IPAB con sede nel medesimo territorio provinciale abbiano deliberato di trasformarsi, mediante fusione, in un'unica ASP.
1 ter. Le IPAB rientranti nei casi di cui al comma 1 bis allegano, alla deliberazione di trasformazione in ASP, una relazione dimostrativa della sussistenza delle condizioni di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale necessari a garantire la corretta, equa e regolare erogazione delle prestazioni e dei servizi previsti dai rispettivi statuti e dalla normativa vigente.””;
- l'IPAB in argomento:
 1. è attualmente amministrata da un commissario nominato dal Sindaco del Comune di Torri in Sabina con provvedimento del 17 giugno 2016, prot. 3393, secondo le previsioni di cui alla l. r. 22/1978, oggi abrogata;
 2. non può essere assoggettata a procedimento di estinzione ai sensi dell'art. 4 della l. r. 2/2019, in quanto ente erogante servizi socioassistenziali nel territorio della provincia di Rieti essendo titolare di una Casa di Riposo;
 3. non può essere trasformata in persona giuridica di diritto privato in considerazione delle disposizioni di cui al DPCM 16 febbraio 1990 in base alle quali "*Non sono, comunque, considerate di natura privata le istituzioni di beneficenza ed assistenza, già amministrare dagli enti comunali di assistenza od in questi concentrati*";
 4. a seguito delle modifiche all'articolo 5 del r. r. 17/2019 e sulla base della documentazione presente agli atti d'ufficio, risulta in possesso dei requisiti di natura finanziaria, economica e patrimoniale necessari a garantire la corretta e regolare erogazione delle prestazioni e dei servizi previsti nel proprio statuto;
 5. in considerazione di quanto sopra e dell'abrogazione della l. r. 22/1978, occorre procedere alla trasformazione dell'IPAB in ASP;

VISTE

- la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2020, n. 72, con la quale è stato disposto, per le finalità e gli adempimenti di cui all'art. 2 della l. r. 2/2019 e dell'art. 3 del r. r. 17/2019, nonché per garantire l'ordinaria e straordinaria amministrazione, il commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia San Giovanni Battista di Torri in Sabina per il tempo necessario ad attuare il processo di trasformazione dell'Ente, e comunque fino al 30 giugno 2020, con

decorrenza dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di nomina del commissario straordinario;

- la nota del 4 marzo 2020, prot. 196650, con la quale il Capo dell'Ufficio di Gabinetto della Regione Lazio ha comunicato che il Presidente ha inteso designare, per la carica di commissario straordinario dell'IPAB Opera Pia San Giovanni Battista di Torri in Sabina, il dott. Settimio Bernocchi, soggetto esterno all'amministrazione regionale;

ATTESO che

- con nota con nota del 16 marzo 2020, prot. n. 226059, la struttura regionale ha richiesto al dott. Settimio Bernocchi la disponibilità ad accettare l'incarico;
- con comunicazione del 26 marzo 2020, acquisita agli atti d'ufficio in data 27 marzo 2020, con prot. n. 249823, il dott. Settimio Bernocchi ha trasmesso:
 - a. la dichiarazione di accettazione dell'incarico;
 - b. la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa ai sensi del d.lgs. n.39/2013;
 - c. la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 356 del r. r. 1/2002;
 - d. il curriculum vitae;
 - e. copia del documento di identità e del codice fiscale;

VISTI

1. il curriculum vitae del dott. Settimio Bernocchi;
2. la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi resa dal dott. Settimio Bernocchi e la dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico di che trattasi;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, ha svolto le procedure per le verifiche sull'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi concludendole in data 1° aprile 2020;

PRESO ATTO che dalla suddetta verifica del responsabile del procedimento non emergono cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi ai fini del conferimento dell'incarico *de quo* al dott. Settimio Bernocchi, fermo restando che l'esito dell'istruttoria non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci;

DATO ATTO che il curriculum vitae e le dichiarazioni citate del dott. Settimio Bernocchi, nonché la documentazione acquisita d'ufficio, sono presenti agli atti della struttura competente della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale;

ATTESO che:

- al commissario straordinario, nominato con il presente decreto, spetta un'indennità per l'espletamento dell'incarico;
- la deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2008, n. 711 specifica che gli oneri connessi all'espletamento dell'incarico di commissario straordinario nominato dalla Regione Lazio presso le IPAB, comprensivi sia del compenso che del rimborso delle

- spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, sono a carico del bilancio regionale, solo in caso di carenza economica dell'Ipab;
- la medesima deliberazione prevede, che nel caso in cui nelle IPAB non sia prevista alcuna indennità per il presidente o per il rappresentante legale, al commissario spetta un compenso lordo mensile per la loro gestione, se eroganti servizi, di euro 2.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, secondo quanto previsto in merito per i dirigenti della Regione Lazio;
 - l'Ipab *de qua* eroga servizi in favore della popolazione anziana, pertanto al commissario straordinario spetta un compenso mensile lordo di euro 2.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, da imputarsi sul bilancio dell'IPAB che, dalla documentazione agli atti della competente struttura, risulta presentare adeguata disponibilità economica;

RITENUTO pertanto necessario nominare il dott. Settimio Bernocchi, soggetto esterno all'amministrazione regionale, Commissario straordinario dell'IPAB Opera Pia San Giovanni Battista di Torri in Sabina (RI), in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 2 marzo 2020, n. 72, per le finalità di cui alla l.r. 2/2019 e al r.r.17/2019 ed anche al fine di garantire l'ordinaria e straordinaria amministrazione, e comunque fino al 30 giugno 2020;

DECRETA

per i motivi esposti in premessa che si intendono qui integralmente richiamati

- di nominare il dott. Settimio Bernocchi, soggetto esterno all'amministrazione regionale, Commissario straordinario dell'IPAB Opera Pia San Giovanni Battista di Torri in Sabina (RI), in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 2 marzo 2020, n. 72, per le finalità di cui alla l. r. 2/2019 e al r.r.17/2019 ed anche al fine di garantire l'ordinaria e straordinaria amministrazione, e comunque fino al 30 giugno 2020;
- di stabilire che:
 - a. al commissario straordinario spetta, dalla data d'insediamento, un compenso lordo mensile di euro 2.000,00 oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'espletamento dell'incarico, secondo quanto previsto in merito per i dirigenti della Regione Lazio, conformemente alle previsioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2008, n. 711, compenso a carico del bilancio dell'Ente in possesso di adeguata disponibilità di cassa;
 - b. il Commissario straordinario, entro 10 giorni dal termine del mandato, dovrà trasmettere una dettagliata relazione sulle attività svolte indicando eventuali criticità, corredata della documentazione attestante le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico;

Nessun onere è posto a carico del bilancio regionale.

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e comunicato, ai fini della notifica, al dott. Settimio Bernocchi.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Presidente
Nicola Zingaretti